



fondo europeo
sviluppo regionale



SCHEMA DI ACCORDO

tra

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

e

REGIONE PIEMONTE

per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato alla conservazione e valorizzazione del sistema delle Residenze reali e degli altri siti UNESCO presenti sul territorio regionale

PREMESSO CHE

Il patrimonio culturale rappresenta una forza trainante per i settori culturali e creativi e contribuisce a creare e rafforzare il capitale sociale dell'Europa. Esso rappresenta un'importante risorsa per la crescita economica, l'occupazione e la coesione sociale, offrendo la possibilità di rivitalizzare le aree urbane e rurali e di promuovere un turismo sostenibile. In particolare, il ruolo del patrimonio culturale nelle politiche nazionali e regionali è un elemento strategico per il rilancio della competitività territoriale attraverso l'attivazione dei potenziali di attrattività turistica, l'integrazione tra turismo e cultura e il potenziamento dell'offerta turistico/culturale.

Il sostegno agli investimenti nello sviluppo del potenziale endogeno, tra cui le infrastrutture culturali, costituisce altresì uno degli ambiti di sostegno dei fondi strutturali europei, oltre che di quelli nazionali.



per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FESR

Tra i diversi obiettivi del POR FESR della Regione Piemonte vi è il “*miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale nelle aree di attrazione*” finalizzato a valorizzare il patrimonio storico e culturale piemontese. Lo scopo precipuo è quello di favorire la valorizzazione del sistema delle Residenze Reali e dei siti UNESCO presenti sul territorio regionale, così di attrarre flussi turistici e supportare il rilancio della competitività del territorio e stimolare degli effetti in termini occupazionali.

In particolare, gli interventi finanziati dal POR FESR Piemonte contribuiscono al sostegno delle precondizioni per il rilancio di quei settori, quali il turismo, che possono concorrere al riposizionamento competitivo, nonché rappresentare un efficace volano di sviluppo economico e occupazionale, in attuazione dell’Asse V, obiettivo tematico 6, Azione V.6c.7.1.

Parimenti il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (di seguito: MIBAC), in base alle leggi di finanziamento ordinarie e straordinarie (Legge 232/2016, art. 1, comma 140, Legge 190/2014, art. 1, c. 9 e 10 e Legge 77/2006) che, prevedono, tra l’altro, la tutela e la fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella “lista del patrimonio mondiale”, posti sotto la tutela dell’UNESCO. Tra le priorità di intervento delle leggi citate si evidenziano i progetti di tutela e restauro dei beni culturali, paesaggistici e naturali inclusi nel perimetro di riconoscimento dei siti e degli elementi italiani UNESCO.

Tenuto altresì conto che il MIBAC, attraverso il disposto delle Delibere Cipe n.3/2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano stralcio «Cultura e Turismo» e n.10/2018 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo «Cultura e Turismo» assegnazione di risorse”, sostiene il sistema museale italiano e i sistemi territoriali turistico culturali e rafforza il piano strategico del turismo di cui i beni costituiscono poli di eccellenza.

Al fine di rafforzare l’efficacia delle politiche culturali risulta, quindi, opportuno promuovere un *approccio integrato* alla conservazione e valorizzazione degli attrattori culturali presenti sul territorio regionale, allo scopo di ottenere il massimo contributo in termini di complementarietà strategica e finanziaria. A tal fine si ritiene necessario definire un Accordo per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune della Regione Piemonte e del MIBAC.

Pertanto, visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 s.m.i del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006

- le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea C(2019) 564 del 23/1/2019 e C(2017) 6892 del 12/10/2017 che modificano la decisione di esecuzione C(2015) 922 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Piemonte FESR" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Piemonte in Italia;
- Legge 232/2016, art. 1, comma 140;
- Legge 190/2014, art. 1, c. 9 e 10;
- La legge 77/2006 s.m.i. "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO";
- l'art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della L. 241/90 prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) esclude dall'ambito di applicazione della normativa appalti gli accordi conclusi tra amministrazioni aggiudicatrici quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

e considerato inoltre che

- l'Accordo in questione rientra nella fattispecie prevista all'art. 5 comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 suindicato e non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale in quanto nessun corrispettivo è riconosciuto al MIBAC per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

il MIBAC e la Regione Piemonte (di seguito: le Parti) convengono e stipulano il seguente ACCORDO.

Articolo 1

(Recepimento delle premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

Il Presente Atto è finalizzato all'individuazione di progetti riconducibili al sistema delle Residenze reali e degli altri siti UNESCO presenti sul territorio regionale, per la realizzazione di investimenti pubblici finalizzati alla loro conservazione e valorizzazione, in integrazione con le peculiari caratteristiche del territorio e secondo una logica di complementarità di intervento delle attività istituzionali dei diversi enti.

I progetti di cui sopra sono indicati nella tabella seguente:

	Denominazione progetto	Costo progetto (€)	Soggetto finanziatore	Fonte di finanziamento
1	<i>Concentrico e altri immobili di rilevanza culturale nel Parco di Stupinigi</i>	6.500.000	Regione Piemonte	POR FESR 2014/20
2	<i>Borgo Castello, all'interno del Parco della Mandria</i>	5.000.000	Regione Piemonte	POR FESR 2014/20
3	<i>Castello di Casotto</i>	3.000.000	Regione Piemonte	POR FESR 2014/20
4	<i>Palazzo Callori</i>	3.000.000	Regione Piemonte	POR FESR 2014/20
5	<i>Programma di investimento per la valorizzazione siti UNESCO enti locali e consorzi</i>	4.291.778	Regione Piemonte	POR FESR 2014/20
6	Palazzo Carignano deposito	900.000	MIBAC	Legge 232/2016
7	Castello Govone	300.000	MIBAC	Legge 232/2016
8	Sacro Monte di Domodossola	525.900	MIBAC	Legge 232/2016
9	Sacro Monte di Serralunga di Crea	400.000	MIBAC	Legge 232/2016
10	Castello di Racconigi e relativo Parco	900.000	MIBAC	Legge 232/2016
11	Musei reali	600.000	MIBAC	Legge 232/2016
12	Palazzo reale	800.000	MIBAC	Legge 232/2016
13	Sacri Monti Varallo Sesia e Orta	1.000.000	MIBAC	Legge 190/2014
14	Villa della Regina	180.000	MIBAC	Legge 190/2014
15	Castello reale di Moncalieri	160.000	MIBAC	Legge 190/2014
16	Polo reale	800.000	MIBAC	Legge 190/2014
17	Area archeologica centrale di Torino	1.710.000	MIBAC	Legge 190/2014
18	Cavallerizza e Musei Reali	15.000.000	MIBAC	Delibera CIPE 3/2016
19	Villa dei Laghi	3.000.000	MIBAC	Delibera CIPE 10/2018
20	Palazzo Carignano	4.400.000	MIBAC	Delibera CIPE 10/2018
21	Sacri Monti	200.000	MIBAC	Delibera CIPE 10/2018

Articolo 3 (Impegni)

La Regione Piemonte si impegna a finanziare i progetti dal n. 1 al n. 5 della tabella di cui all'art. 2, con le risorse del POR FESR 2014/2020, per una dotazione finanziaria complessiva pari a 21.791.778 euro.

Il MIBAC ha approvato i programmi di finanziamento per i progetti dal n. 6 al n. 17 di cui all'art. 2 con le risorse delle leggi 232/2016, 190/2014 e 77/2006 per una dotazione finanziaria complessiva pari a 8.275.900 euro.

Il MIBAC approva i programmi di finanziamento per i progetti dal n. 18 al n. 21 attraverso il disposto delle Delibere Cipe n. 3/2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano stralcio «Cultura e Turismo»” e n. 10/2018 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo «Cultura e Turismo» assegnazione di risorse” per una dotazione finanziarie complessiva pari a 22.600.000 euro.

Il MIBAC garantisce che la spesa pubblica sostenuta per l’attuazione dei progetti da esso finanziati possa essere utilizzata dalla Regione Piemonte ai fini della certificazione all’UE, nel rispetto delle norme di cui all’art. 65 del Regolamento UE n. 1303/2013 e a tal fine si impegna a rendere disponibile la documentazione all’uopo necessaria.

Le risorse rimborsate alla Regione Piemonte, riconosciute in esito alla certificazione all’UE della spesa pubblica sostenuta dal MIBAC, saranno destinate ad interventi con analoga finalità sul territorio regionale.

Gli interventi le cui competenze sono attribuite al Segretariato Regionale MiBAC per il Piemonte potranno essere inseriti nella programmazione dei fondi strutturali e del fondo per lo sviluppo e la coesione.

Articolo 4 **(Concertazione istituzionale)**

Le Parti esprimono la volontà di sviluppare, ciascuno per quanto di competenza, una concertazione istituzionale in funzione delle finalità del presente Accordo.

A tal fine è costituito un Gruppo di lavoro finalizzato a:

- (i) individuare percorsi amministrativi adeguati al raggiungimento degli obiettivi condivisi;
- (ii) monitorare l’avanzamento fisico, procedurale e finanziario dei progetti di cui all’articolo 2;
- (iii) definire modalità operative per l’attuazione dell’art. 3, terzo capoverso.

Il Gruppo di lavoro sarà costituito per il MIBAC dal Segretario regionale per il Piemonte, in forza delle competenze attribuite ai sensi dell’art. 32 del DPCM 171/2014. Per la Regione Piemonte sarà costituito dalle Direzioni regionali “Competitività del sistema regionale” e “Promozione della cultura, del turismo e dello sport”.

Il Gruppo di lavoro potrà prevedere all’uopo il coinvolgimento di ulteriori strutture, in possesso di competenze utili al raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo.

Il Gruppo di lavoro non dovrà comportare oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5 **(Revisioni, integrazioni e accordi attuativi)**

Il presente Accordo potrà essere modificato, integrato e/o aggiornato, in forma scritta. Qualora necessario, le Parti si impegnano ad adeguarlo con appositi atti aggiuntivi, ovvero con atti separati e distinti.

Se del caso, l'attuazione delle finalità del presente Accordo potrà essere regolamentata da specifici accordi attuativi.

Articolo 6 **(Durata)**

Il presente Atto ha durata fino al 31 dicembre 2023, rimanendo salva la facoltà per concorde volontà delle Parti, di prorogarne l'efficacia o di rinnovarlo in tutto o in parte per il pieno conseguimento dei suoi obiettivi.

Articolo 7 **(Disposizioni finali)**

Per unanime volontà delle Parti possono aderire all'Accordo altri soggetti pubblici e privati la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi ivi previsti.

Le Parti si obbligano a porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla sua esecuzione e concordano nel pervenire ad una risoluzione bonaria delle eventuali controversie che dovessero emergere nel corso dell'attuazione.

Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche.

Per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali

Per la Regione Piemonte
